Law 14 June 2021, n. 91

<u>Institution of an exclusive economic zone beyond the external limit of the territorial sea.</u>

The Chamber of Deputies and the Senate of the Republic have approved;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

PROMULGATES

The following legislation:

Art.1

Institution of an exclusive economic zone beyond the external limit of the territorial sea.

- 1. In accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on December 10, 1982, executed by the Law of 2 December 1994, n.689, the institution of an exclusive economic zone is authorized from the external limit of Italy's territorial sea and up to the limits determined in accordance with paragraph 3 below.
- 2. The institution of the exclusive economic zone, which includes all the waters surrounding the territorial sea or parts of them, is provided by a Decree of the President of the Republic, after deliberation by the Council of the Ministers, upon proposal by the Minister of foreign affairs and international cooperation, to be notified to the States whose territory is adjacent or facing Italy's territory.
- 3. The external limits of the exclusive economic zone are determined on the basis of agreements with the States identified in paragraph 2 above and subject to the ratification procedure required by article 80 of the Constitution. Until the date of the entry into force of such agreements, the external limits of the exclusive economic zone are established in such a way as not to hinder any final agreement.

Art.2

Legal enforcement within the exclusive economic zone

1. Within the exclusive economic zone established under Article 1, Italy exercises the sovereign rights provided under the international rules in force.

Art.3

Rights of other States within the exclusive economic zone

1. The institution of an exclusive economic zone is without prejudice to the exercise, in accordance with general international law and applicable treaty law, of the freedom of navigation, of overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and to other rights provided under the international rules in force.

The present law, together with the State seal, shall be inserted in the Official Collection of legal acts of the Italian Republic. It is mandatory to abide by it and to ensure abidance as law of the State.

Done in Rome, June 14th, 2021

MATTARELLA

Draghi, President of the Council of Ministers

Checked, The Minister of Justice: Cartabia

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



Anno 162° - Numero 148

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 giugno 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

- nnige ROMA MA ADENIHA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4" Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5" Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
- La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° giugno 2021, n. 90.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. (21G00097).....

Pag.

LEGGE 14 giugno 2021, n. 91.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. (21G00103).

Pag.

Pag.

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92.

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. (21G00108).....

1

DECRETO 15 giugno 2021.

DECRETO 15 giugno 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Passito e Cannolo siciliano», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021. (21A03747)...

Contingente e modalità di cessione della mo-

neta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira», in versione reverse proof, millesimo

16

15



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia

e delle finanze

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1704):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi (Governo Conte-I) il 26 marzo 2019

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente. il 13 maggio 2019, con i pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio e tesoro), VIII (ambiente), XIII (agricoltura) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il lº settembre 2020 e il 13 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 2 novembre 2020 e approvato il 5 novembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2006):

Assegnato alla 3º Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 novembre 2020, con i pareri delle Commissioni 1º (affari costituzionali), 5º (bilancio), 9º (agricoltura), 13ª (ambiente) e 14º (Unione europea).

Esaminato dalla 3º Commissione (affàri esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 gennaio 2021 e il 4 maggio 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 26 maggio 2021.

21G00097

LEGGE 14 giugno 2021, n. 91.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

- 1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- 2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
- 3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino

alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.

Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3.

Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 14 giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2313):

Presentato dall'on, Iolanda Di Stasio e altri il 20 dicembre 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 febbraio 2020, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali). II (giustizia), V (bilancio e tesoro), VII (cultura). VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XIII (agricoltura) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 maggio 2020; il 17 giugno 2020; il 10 settembre 2020; il 13 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 19 ottobre 2020 e il 4 novembre 2020; approvato il 5 novembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2007):

Assegnato alla 3º commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 novembre 2020, con i pareri delle commissioni 1º (affari costituzionali), 5º (bilancio), 8º (lavori pubblici), 13º (ambiente) e 14º (Unione europea).

Esaminato dalla 3° commissione (affarí esteri, emigrazione), in sede referente, il 2, il 9, il 16 e il 30 marzo 2021.

Esaminato in aufa e approvato definitivamente il 9 giugno 2021,

